

STATUTO

**BETANIA IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUSPINI CA LOCALITA'
TERRAMAISTUS SNC

Numero REA: CA - 352569

Codice fiscale: 03964430924

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 17306	
-	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA	
Articolo 1	
E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente che agisce sotto la denominazione: "BETANIA COOPERATIVA SOCIA- LE DI TIPO A".	
Articolo 2	
La società ha sede nel Comune di Guspini.	
Articolo 3	
Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rap- porti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.	
Articolo 4	
La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2060.	
TITOLO II	
NORME APPLICABILI	
Articolo 5	
Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particola- re si applicano:	

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;

2) - le disposizioni sulle Onlus, ove vigenti, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; in caso di cooperativa "impresa sociale" le disposizioni in materia di impresa sociale, di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative;

3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 7

	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di	
	conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle	
	famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza	
	sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della	
	beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani,	
	disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condi-	
	zioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e	
	per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno,	
	di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti	
	ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di interven-	
	to sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione	
	personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a paga-	
	mento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle	
	rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa	
	prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili	
	sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendo-	

no perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della cooperativa.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

Articolo 8

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci operatori, ha per oggetto:

- prestazione di servizi sociali, di consulenza, di assistenza sociale svolti a favore di individui e famiglie;
- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica, socio-sanitaria, riabilitativa e fisioterapia a carattere domiciliare, ambulatoriale oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

	- gestione di strutture di accoglienza per disabili, minori e	
	persone svantaggiate;	
	- servizi per la famiglia attraverso la costituzione di centri	
	socio psicopedagogici, di consulenza alla genitorialità,	
	all'affido, all'adozione, centri anti- violenza;	
	- gestione di strutture educative, scuole, asili, baby parking	
	doposcuola e laboratori didattici affini;	
	- fornitura servizi e gestione di centri di riabilitazione;	
	- servizi di mense e somministrazione pasti;	
	- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere	
	animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della	
	vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura	
	ed il turismo sociale e affini;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di inclusione sociale, orientamento e tutoraggio al	
	lavoro;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno;	
	- educazione di comunità;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- attività di formazione, convegnistica, realizzazione e di-	

stribuzione di riviste specializzate.

Essa potrà infine assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale.

La società non potrà comunque esercitare attività finanziarie nei confronti del pubblico quali assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione finanziaria o in cambi.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Articolo 9

Possono essere soci cooperatori:

a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;

c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

Articolo 10

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione.

In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa

di ammissione, entro sette giorni; cura quindi – solo dopo che
siano stati eseguiti i suindicati versamenti – la relativa an-
notazione nel libro soci.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci
entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammis-
sione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante
socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

In caso di diniego da parte dell'organo amministrativo, la de-
liberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole
all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 11

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, delibe-
rare – su proposta dell'organo amministrativo – la ripartizio-
ne di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quan-
tità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente
realizzati.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono
inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualisti-
co.

Articolo 12

I soci cooperatori sono obbligati:

– a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità
previste dal presente statuto, la quota di capitale sotto-

	scritta, l'eventuale sopraprezzo e l'eventuale tassa di ammis-	
	sione;	
	- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.	
	Articolo 13	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della	
	effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare	
	i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci me-	
	desimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di con-	
	trarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-	
	patibilmente con le esigenze della gestione sociale e la ne-	
	cessità di rispettare il principio di parità di trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indica-	
	ti, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperati-	
	va; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad	
	ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti	
	nell'oggetto sociale.	
	TITOLO VII	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Articolo 14	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è sud-	

diviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Articolo 15

Il socio cooperatore che intenda trasferire la propria partecipazione deve offrire la stessa in prelazione agli altri soci cooperatori; il diritto di prelazione di questi ultimi opera solo fino a concorrenza del limite massimo della partecipazione sociale, consentita dalla legge e dal presente statuto.

Ai fini di quanto sopra, il socio alienante dovrà comunicare agli aventi diritto, tramite l'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di vendere, le generalità del cessionario e la somma richiesta come prezzo. L'organo amministrativo provvede a comunicare l'offerta in prelazione agli aventi diritto, i quali devono manifestare, sempre per il tramite dell'organo amministrativo e con lettere raccomandate, la loro intenzione di acquistare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del medesimo organo amministrativo. La manifestazione dell'intenzione di acquistare non comporta conclusione del contratto di cessione; le parti sono in tal caso obbligate a stipulare un atto di trasferimento della quota sociale, in forma autentica, entro trenta giorni da detta ultima comunicazione.

Nei casi di trasferimento in permuta o verso altro corrispettivo infungibile, l'esercizio della prelazione ha luogo mediante la corresponsione al socio che intende alienare la quo-

ta di una somma di denaro corrispondente al valore della quota stessa.

Nel caso le parti non siano d'accordo sul prezzo o sul valore da attribuire alla quota, questo dovrà essere determinato da un terzo arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società; l'arbitratore provvederà alla determinazione del prezzo o valore con equo apprezzamento, ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, o di rinuncia allo stesso, il socio potrà liberamente alienare la propria partecipazione, salve le prescrizioni dell'art. 2530 del codice civile.

Articolo 16

L'organo amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

TITOLO VIII

PRESTITI SOCIALI

Articolo 17

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX

SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 18

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

a) - allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;

b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio dell'organo amministrativo, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla

	legge e dal presente statuto.	
	Articolo 19	
	L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio	
	cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domi-	
	cilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta gior-	
	ni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di parte-	
	cipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimen-	
	to dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'e-	
	sclosure sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperati-	
	va e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della	
	legge e del presente statuto.	
	Articolo 20	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale	
	non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ul-	
	timi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo	
	stesso possedute, in base alle disposizioni del presente sta-	
	tuto.	
	La morte del socio cooperatore determina altresì lo sciogli-	
	mento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto	
	comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di re-	
	quisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o lega-	
	tari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio coopera-	
	tore in dipendenza del rapporto mutualistico.	

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. L'organo amministrativo non è comunque tenuto ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

Articolo 21

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unitamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 22

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 23

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 24

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato.

Articolo 25

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva – qualificata espressamente come divisibile e destina-

ta ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto – una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.

Articolo 26

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 27

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dalla legge.

TITOLO XII

ASSEMBLEE

Articolo 28

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammonta-

re della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 29

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di dieci deleghe.

Articolo 30

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,

il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 31

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 32

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi

dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori, e tutti i sindaci se nominati, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, e i sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

TITOLO XIII

AMMINISTRATORI

Articolo 33

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da un numero variabile di membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato ovvero per tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 34

Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al sindaco o al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

– i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capita-

le, redazione dei progetti di fusione e di scissione;

– i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Articolo 35

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 36

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del sindaco o del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 37

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed il sindaco o i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Articolo 38

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile.

Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, l'alienazione, l'acquisto, la concessio-

ne e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda;

l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'articolo 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;
- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 39

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti.

La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO XIV

CONTROLLI

Articolo 40

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze

	e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.	
	Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:	
	a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;	
	b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;	
	c) per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei limiti di cui all'articolo 2477 del codice civile.	
	L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla superiore lettera c) cessa se, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	
	L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.	
	Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.	
	Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è	

	operata per la prima volta nell'atto costitutivo e, successi-	
	vamente, con decisione dei soci.	
	Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la	
	società è priva di organi di controllo.	
	Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con	
	mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le dispo-	
	sizioni previste nel presente statuto in materia di organo am-	
	ministrativo.	
	Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di control-	
	lo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata	
	per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente da	
	decisione dei soci. Si applica l'articolo 2477 del codice ci-	
	vile.	
	In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli artico-	
	li da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in	
	materia di organi di controllo.	
	Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con	
	mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le dispo-	
	sizioni previste nel presente statuto in materia di organo am-	
	ministrativo.	
	La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di con-	
	trollo, che deve essere composto esclusivamente da revisori	
	legali iscritti nell'apposito registro.	
	Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può es-	
	sere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un	

revisore legale o ad una società di revisione, iscritti
nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente af-
fidata ad un revisore legale o ad una società di revisione,
qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio con-
solidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni
previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio
2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

L'organo di controllo (monocratico o collegiale), nominato co-
me sopraindicato, vigila sull'osservanza della legge e dello
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazio-
ne, mentre l'organo cui è attribuita la funzione della revi-
sione legale dei conti verifica la corretta tenuta della con-
tabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture
contabili.

L'organo di controllo può:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della
gestione sociale o su determinati affari.

Il collegio sindacale, qualora nominato, viene convocato dal
presidente mediante avviso, da spedirsi almeno otto giorni
prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun sindaco e,
nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può es-
sere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e

può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione
(compresi il telefax e la posta elettronica).

Il collegio sindacale è, comunque, validamente costituito ed
atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette
formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso,
fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di op-
porsi alla discussione degli argomenti sui quali non si riten-
ga sufficientemente informato.

TITOLO XV

NORME FINALI

Articolo 41

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli
2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e ne-
gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo
deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro
trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assu-
meranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei
soci, gli amministratori in carica al momento dello sciogli-
mento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costi-
tuiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è
regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consi-
glio di amministrazione, in quanto compatibili.

La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tut-

30 di 31

Io sottoscritta Dr.ssa Paola Ghiglieri, Notaio in Villacidro, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 20 settembre 2014, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modulo Unico Informatico n.d.r.).